



COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA

Provincia di L'Aquila

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL REG DATA 30-07-2021	OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), APPROVAZIONE DEL PEF INTEGRATO E DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2021.
---	---

L'anno duemilaventuno il giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 10:00, in modalità telematica, tramite videoconferenza, in ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 25 novembre 2020, si è riunito a seduta il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria e urgente, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano presenti e/o in modalità di videoconferenza:

N°	CONSIGLIERI	
1	MASSIMI GIANCARLO	Presente
2	D'AMICO NICOLA	Presente
3	VISCI ROMANO	Presente
4	VIOLA PIERLUIGI	Assente
5	ALESSANDRELLI CLAUDIA	Presente
6	ROSSI ETTORE	Presente
7	IANNUCCI DANIELE	Presente
8	IANNUCCI ROBERTO	Assente
9	CRUCIANI ALESSANDRO	Presente
10	MUSCATELLI FABRIZIO	Presente
11	PERFETTI EMANUELA	Assente

ASSEGNATI N. 11; IN CARICA N. 11;
PRESENTI N. 8; ASSENTI N. 3;

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede ETTORE ROSSI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Partecipa il Segretario Comunale DOTT. MARCO MATTEOCCI. La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente della IUC;
- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha abrogato la predetta IUC per la componente TASI e le disposizioni relative all'IMU di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, l'Imposta Unica Comunale, confermano l'applicazione delle disposizioni relative alla disciplina della TARI, dettate dall'art. 1, commi da 641 a 668, della Legge n. 147/2013;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra le altre, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio comunitario "chi inquina paga";
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha introdotto il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per l'individuazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, nonché le disposizioni per la determinazione delle tariffe TARI per le due macrocategorie di utenze, utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- il comma 702, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

- l'articolo 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, disciplina le riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal Servizio pubblico;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che *«il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»*;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 27/04/2016;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere alla redazione di un nuovo testo regolamentare allo scopo di attualizzare le disposizioni normative e coordinare in un unico testo le modifiche al testo originario;

CONSIDERATI ALTRESÌ:

Ø l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

Ø l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Ø Il D.L. 124 del 26/10/2019 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, fissa comunque al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione del Regolamento TARI;

RICHIAMATO l'art. 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, disciplinante la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC), dove regolarmente costituito o, in sua assenza, da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e dall'ente locale;

PRESO ATTO che la medesima disposizione rimette ad ARERA il compito di approvare il PEF integrato, ossia dopo che l'Ente Territorialmente Competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di CIVITELLA ALFEDENA non è presente e operante l'Ente di Governo d'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono attribuite Comune^[1];

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal gestore del servizio di raccolta rifiuti, società COGESA S.p.a., quale soggetto gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, relativo ai costi riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;

ATTESO che il piano finanziario come sopra integrato espone costi complessivi riconosciuti per € 104.821,00 al netto delle detrazioni di cui alla Determinazione ARERA n. 2/2020/D/rif costituita;

DATO ATTO che la differenza fra PEF 2020 e PEF 2019, pari ad € 1.447,00 costituisce il conguaglio che è stato applicato per intero nel Pef 2021, ai sensi del richiamato art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020;

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

PRESO ATTO che il gestore ha provveduto a trasmettere anche la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili di seguito esposte, come indicato nella citata deliberazione n. 443/2019 di ARERA e della dichiarazione, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza delle informazioni di natura patrimoniale, economica e finanziaria con i valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie;

ATTESO, che è stata effettuata, con esito positivo, la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, effettuata con le modalità inserite nella relazione;

ESAMINATE altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "linee guida interpretative", rese disponibili dal MEF, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2019, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all'art. 16, dell'allegato A, alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

VISTE le informazioni motivate riportate nella relazione illustrativa del Piano Finanziario opportunamente integrata con il presente atto, al fine di sottoporle ad ARERA sulla base della deliberazione n. 443/2019;

PRESO ATTO che la valorizzazione dei fattori di sharing è avvenuta con riguardo alla necessità di garantire il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione e del vincolo alla crescita annuale delle tariffe;

RITENUTO, per quanto sopra, di dare atto delle informazioni suddette, come riportate nel Piano finanziario e nei relativi allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione;

DATO ATTO che i predetti documenti saranno trasmessi ad ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTI, inoltre, l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del

bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

CONSIDERATO che per l'anno 2020, il Comune di CIVITELLA ALFEDENA si è avvalso della deroga di cui all'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020 (decreto "Cura Italia"), che ha consentito di confermare, per l'anno in corso, l'applicazione delle tariffe TARI per l'anno 2019, con approvazione del PEF 2020 entro il 31 dicembre 2020;

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

PRESO ATTO che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021, sono assunti tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

ESAMINATE inoltre le *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013"*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente.*

Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti";

CONSIDERATO in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti del Comune di CIVITELLA ALFEDENA, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate "Linee Guida", ammonta ad € 420,68/ton e che quindi l'importo del Costo unitario effettivo € cent/Kg è superiore al costo standard complessivo pari a € 572,93;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.20 del 27.12.2020 di presa d'atto del Pef integrato 2020;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, Rag. Sterpetti Mauro, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, Rag. S terpetti Mauro, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.

Lgs. n. 267 del 2000.

VISTA la determina di validazione del Pef 2021 n. 85 del 20.07.2021 ai sensi dell'art.6 delibera di Arera 4 43-19

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo era da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “*chi inquina paga*”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “*pay as you through*” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “*n el rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*” di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, “*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*”.

VISTO, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; riferiti alle utenze domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), come previsto dal metodo MTR e dal prospetto di ARERA, considerando anche componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

VERIFICATO che una copertura dei costi del 91% garantisce con le relative entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI un gettito di entrata pari ad euro 95.387,11, ritenuto congruo a garantire l’equilibrio economico e finanziario della gestione del servizio;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF è ora indicata all’art. 6 del metodo MTR cosicché l’approvazione delle tariffe spetta, in ultima istanza ad ARERA, mentre la validazione dello stesso è compito dell’ente territorialmente competente (ETC);

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che con la deliberazione n. 443/2019 di ARERA che ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), sono previsti parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l’articolo 5, del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019, confermano l’utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all'adozione del provvedimento di ARERA, l'Ente Territorialmente Competente sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime, nella bollettazione;

CONSIDERATO che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo *"è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati"*;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, rispettivamente dal Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Mauro Sterpetti;

VISTO il parere favorevole dell'Organo di Revisione economico-finanziario espresso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge, per appello nominale, da n. 8 (otto) consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- l'approvazione del nuovo "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" per l'anno 2021;

- di dare atto, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano finanziario, come opportunamente integrata con il presente atto, dei valori dei parametri la cui determinazione è rimessa ad ARERA, ai sensi della deliberazione n. 443/2019;
- di prendere atto della predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, del Comune di Civitella Alfedena);
- di approvare gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, come indicati in premessa nel dettaglio;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2021,
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le riduzioni sulla parte variabile delle utenze non domestiche in ragione del disagio subito a casa dell'emergenza sanitaria da COVID-19;
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle

modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Mini—stero medesimo.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge, per appello nominale, da n. 8 (otto) consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla "regolarità tecnica", ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio Interessato
f. to Rag. Mauro Sterpetti

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla "regolarità contabile", ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio Interessato
f. to Rag. Mauro Sterpetti

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
F.TO DOTT. ETTORE ROSSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MARCO MATTEOCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d' Ufficio,

ATTESTA:

(x) Che la presente deliberazione è stata affissa all' all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune di Civitella Alfedena (art. 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n.69) il 05-10-2021, per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lì 05-10-2021

IL MESSO COMUNALE
F.TO GIORGIO VIOLA

Il sottoscritto, visti gli atti d' Ufficio,

ATTESTA:

| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

Lì

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI
F.TO RAG. MAURO STERPETTI

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI
RAG. MAURO STERPETTI

Costi Fissi e Variabili

	Parte Fissa	Parte Variabile	Totali
Costi vari (sia fissi che variabili)			
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche	10.120,00		10.120,00
CARC – Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	4.399,00		4.399,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	5.459,00		5.459,00
CCD – Costi comuni diversi	0,00		0,00
AC – Altri costi operativi di gestione	0,00		0,00
CK – Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	48.359,00		48.359,00
COI – Costi operativi incentivanti	0,00		0,00
(1+Ya)RCTF,a/r	-394,00		-394,00
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	3.817,00		3.817,00
Conguaglio tra costi risultanti dai Pef	-2.070,00		-2.070,00
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani		37.296,00	37.296,00
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		5.748,00	5.748,00
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale		16.268,00	16.268,00
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti		14.091,00	14.091,00
COI – Costi operativi incentivanti		0,00	0,00
b(ARa)		-1.288,00	-1.288,00
b(1+@a)ARCONAI,a		-465,00	-465,00
(1+Ya)RCTV,a/r		-725,00	-725,00
Oneri relativi all'IVA e altre imposte		4.508,00	4.508,00
Conguaglio tra costi risultanti dai Pef		3.517,00	3.517,00
Totali	35.446,00	69.375,00	104.821,00
	33,82 %	66,18 %	100,00 %
% Copertura anno 2021			91,00 %
PREVISIONE DI ENTRATA			95.387,11
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO			13.000,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE			0,00
UTENZE DOMESTICHE			

% su totale di colonna	52,00 %	84,26 %	73,35 %
% su totale utenze domestiche	23,97 %	76,03 %	100,00 %
UTENZE NON DOMESTICHE			
% su totale di colonna	48,00 %	15,74 %	26,65 %
% su totale utenze non domestiche	60,92 %	39,08 %	100,00 %

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO anno 2019	Kg	%
TOTALE R.S.U.	178.390,00	
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE	0,00	0,00 %
A CARICO UTENZE	178.390,00	
UTENZE NON DOMESTICHE	28.070,96	15,74
UTENZE DOMESTICHE	150.319,04	84,26
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE		0,21 %

Ente: **CIVITELLA ALFEDENA** Collocazione geografica: **Sud** Fascia abitanti: **fino a 5000**

Anno gestione: **2021**

Piano tariffario: **PEF 2021**

Riepilogo Tariffe Utenze Domestiche

Riepilogo Famiglie

Famiglie	Nuclei Fam.	Superficie tot. abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coeff. parte fissa	Coeff. parte variab.
	n	m2	%	m2	Ka	Kb
Famiglie di 1 componente	68	7.051,40	36,56 %	103,70	0,75	0,80
Famiglie di 2 componenti	56	6.712,57	30,11 %	119,87	0,88	1,60
Famiglie di 3 componenti	37	4.358,30	19,89 %	117,79	1,00	2,00
Famiglie di 4 componenti	18	3.102,97	9,68 %	172,39	1,08	2,60
Famiglie di 5 componenti	2	197,00	1,08 %	98,50	1,11	3,20
Famiglie di 6 o più componenti	5	1.745,00	2,69 %	349,00	1,10	3,70
Non residenti	307	28.330,28	62,27 %	92,28	0,90	1,80
Totali	493	51.497,52	162,27 %	104,46		

Riepilogo Tariffe

Famiglie	Quota Fissa	Quota Fissa Media	Quota Variabile per Famiglia	Quota Variabile per Persona	Tariffa Media
	Euro/ m2	Euro/ Utenza	Euro/ Utenza	Euro/ Persona	Euro/ Utenza
Famiglie di 1 componente	0,3071	31,8490	57,4116	57,4116	89,2606
Famiglie di 2 componenti	0,3604	43,1967	114,8231	57,4116	158,0198
Famiglie di 3 componenti	0,4095	48,2373	143,5289	47,8430	191,7662
Famiglie di 4 componenti	0,4423	76,2424	186,5876	46,6469	262,8300
Famiglie di 5 componenti	0,4546	44,7741	229,6463	45,9293	274,4203
Famiglie di 6 o più componenti	0,4505	157,2119	265,5285	44,2548	422,7404
Non residenti	0,3686	34,0113	129,1760	18,4537	163,1873

Ente: **CIVITELLA ALFEDENA** Collocazione geografica: **Sud** Fascia abitanti: **fino a 5000**

Anno gestione: **2021**

Piano tariffario: **PEF 2021**

Riepilogo Tariffe Utenze non Domestiche

N.	Attività	Numero oggetti	Superficie totale categoria	Coeff. parte fissa	Coeff. parte variab	Quota Fissa	Quota Variabile	Tariffa Totale
		n	m2	Kc	Kd	Euro/m2	Euro/m2	Euro/m2
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	6	1.301,00	0,52	4,55	0,6016	0,3842	0,9859
2	Campeggi, distributori carburanti	11	1.639,80	0,74	6,50	0,8562	0,5489	1,4051
5	Alberghi con ristorante	2	410,00	1,55	13,64	1,7933	1,1518	2,9451
6	Alberghi senza ristorante	21	5.471,66	0,99	8,70	1,1454	0,7347	1,8801
8	Uffici, agenzie, studi professionali	2	305,00	1,05	9,26	1,2148	0,7820	1,9968
9	Banche ed istituti di credito	2	91,41	0,63	5,51	0,7289	0,4653	1,1942
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	4	336,40	1,16	10,21	1,3421	0,8622	2,2043
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1	27,00	1,52	13,34	1,7586	1,1265	2,8851
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	3	281,96	1,06	9,34	1,2264	0,7887	2,0151
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	2	91,00	0,95	8,34	1,0991	0,7043	1,8034
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5	531,00	5,54	48,74	6,4096	4,1159	10,5255
17	Bar, caffè, pasticceria	8	545,60	4,38	38,50	5,0675	3,2512	8,3187
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3	147,00	2,80	24,68	3,2395	2,0841	5,3236

N.	Attività	Numero oggetti	Superficie totale categoria	Coeff. parte fissa	Coeff. parte variab	Quota Fissa	Quota Variabile	Tariffa Totale
		n	m2	Kc	Kd	Euro/m2	Euro/m2	Euro/m2
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2	108,00	3,02	26,55	3,4940	2,2420	5,7361
	Totali	72,00	11.286,83					